



Cassazione civile sez. III , - 05/10/2018, n. 24571

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco	- Presidente -
Dott. RUBINO Lina	- Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco	- Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto	- Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12087-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dott. G.A., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER MARIA RAMUNNI, GENNARO SASSO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PAOLO DE CESARE giusta procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1725/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l'accoglimento del I motivo;

udito l'Avvocato D.C.V.;

FATTI DI CAUSA

L'avvocato D.C.V. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo, nei confronti dell'ASL di Salerno, per il pagamento di una somma quale importo dovuto, in qualità di difensore distrattario, per l'attività svolta in una procedura di espropriazione presso terzi. Nella prospettazione del richiedente, accolta con l'ingiunzione, le somme erano state liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ma parzialmente non incassate per incapienza, sicchè l'esecutato, quale soccombente nel processo esecutivo, era rimasto debitore delle stesse, fondate sulla prova scritta costituita dall'ordinanza in parola.

L'ASL di Salerno si opponeva al provvedimento monitorio sostenendone l'inammissibilità, attesa l'insussistenza del diritto di agire al di fuori del processo esecutivo per ottenere il recupero delle relative spese in quello non soddisfatte e dato, altresì, l'abusivo frazionamento del credito posto in essere dall'istante che



aveva notificato tanti decreti ingiuntivi quante erano le procedure esecutive in cui si era verificata la medesima incapienza e conseguente insoddisfazione.

Il giudice di pace rigettava l'opposizione con pronuncia confermata in sede di appello dal tribunale che, per quanto qui ancora importa, rilevava, per un verso, che in violazione dell'art. 339 c.p.c., ritenuto applicabile alla fattispecie, era mancata la specificazione delle norme procedurali, costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia che si assumevano violati; per altro verso, che il creditore non poteva ritenersi tenuto a richiedere in modo unitario il rimborso delle spese riportate dalle diverse ordinanze di assegnazione.

Avverso quest'ultima decisione ricorre per cassazione l'ASL di Salerno, formulando due motivi.

Resiste con controricorso l'avvocato D.C.V. che ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 553 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato nell'omettere di rilevare che il principio processuale generale violato sarebbe stato dedotto indicando che l'ordinanza di assegnazione, resa all'esito del procedimento espropriativo presso terzi, non poteva costituire titolo per la pronuncia del decreto ingiuntivo, non potendo disporre, al di fuori del processo esecutivo, per il caso d'incapienza, non avendo, quindi, contenuto decisorio e non potendo applicarsi, in quest'ipotesi, il principio della soccombenza, regolatore dell'onere delle spese nel diverso giudizio di cognizione.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in via subordinata al riconosciuto diritto di ottenere le spese legali in questione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c., art. 151 disp. att. c.p.c., poichè la richiesta di tanti decreti ingiuntivi quante risultavano le ordinanze di assegnazione pronunciate all'esito dei plurimi processi esecutivi, avrebbe costituito un ingiustificato frazionamento del credito, a sua volta determinante un'indebita moltiplicazione di giudizi, foriera di un'inammissibile locupletazione.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, formulata dal controricorrente in relazione alla sentenza di questa Corte n. 16268 del 2018, che avrebbe deciso altro ricorso avverso la medesima sentenza qui gravata.

L'enumerata decisione, in realtà, ha dato atto, in epigrafe e nel corpo della motivazione, di aver avuto per espresso oggetto del ricorso delibato la diversa sentenza n. 2166 del 2017 del giudice di pace di Salerno, sebbene i motivi si riferissero alla n. 1725 del 2017 del medesimo ufficio di merito, che costituisce la sentenza impugnata nella presente sede.

L'arresto di questa Corte precisa, quindi, che la citata sentenza n. 1725 del 2017 non solo non era indicata, ma neppure era compiutamente identificata, mancando la data di pubblicazione e di eventuale notifica, e non essendo allegata. Sicchè, non essendo stato rispettato il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, inerente all'indicazione della decisione impugnata, il ricorso era inammissibile.

Ne discende che la mera inammissibilità del ricorso così ricostruita non ha comportato alcun giudicato ostativo, posto che quella impugnazione non si è ritenuto potersi riferire alla sentenza qui oggetto di gravame.

3. Nel merito, il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

La questione posta dalla censura è la seguente: se, in caso d'incapienza - nel caso, parziale - delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione, pur non costituendo titolo esecutivo spendibile come tale al di fuori del relativo processo, integri ciò nondimeno una ragione di credito azionabile separatamente.

Si tratta di un principio generale proprio della materia processuale, sicchè anche nella cornice di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, esso viene a essere deducibile nel relativo gravame di merito; e nel caso risulta dedotto tra i motivi di appello, come riportato indirettamente nella censura e come verificabile dagli atti di merito



allegati (pagg. 5 e seguenti dell'impugnazione davanti al tribunale) (cfr., per una fattispecie sovrapponibile, Cass., 05/03/2003, n. 3282, che, nella disciplina di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c., "ratione temporis" vigente, in applicazione della nomofilachia di Cass., Sez. U., 15/10/1999, n. 716, affermava analogamente la scrutinabilità della questione, dal punto di vista dell'ipotizzata violazione del giudicato assunto come implementato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione non opposto).

E' opportuno anticipare sin d'ora che la soluzione della questione in diritto posta dalla controversia, la rende liquida, ossia di pronta soluzione, senza che necessitino ulteriori accertamenti in fatto, sicchè deve farsi applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, attuativo del principio di ragionevole durata del processo, decidendo quest'ultimo in questa sede (cfr., Cass., 28/06/2017, n. 16171).

3.1. Il problema, dunque, involge l'analisi della disposizione contenuta nell'art. 95 c.p.c., secondo cui "le spese sostenute dal creditore precedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile".

Questa disposizione è collocata nel capo 4^o, del titolo 3, del libro primo del codice di rito civile, al pari, in particolare, dell'art. 91 c.p.c., che regola il principio di soccombenza, e diversamente dalle norme rinvenibili, al medesimo riguardo, negli artt. 611 e 614 c.p.c., con riferimento alle esecuzioni per consegna o rilascio ovvero degli obblighi di fare e non fare, situate rispettivamente nei titoli 3 e 4 del libro terzo dedicato al processo di esecuzione.

Più in passato che attualmente, negli studi è stato discusso se la disposizione contenuta nell'art. 95 c.p.c., possa considerarsi applicazione del criterio generale della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., o se, invece, l'esito obbligato del processo di esecuzione escluda la possibilità di configurare un soccombente in senso proprio.

Progressivamente, la prevalente anche se non costante e unanime dottrina appare orientata nel senso che il principio della soccombenza è formulato con riguardo al giudizio di cognizione, vuoi quale declinazione dell'accertamento del diritto, vuoi, in chiave più strettamente procedimentale, quale conseguenza della violazione del regime morfologico o gestorio del processo.

Questi studi concludono, perciò, che la regola generale propria del processo esecutivo è quella per cui le spese sostenute dal creditore precedente o intervenuto debbono restare a carico dell'esecutato, in quanto soggetto al procedimento che ha cagionato.

Nella giurisprudenza di legittimità di questa Corte può dirsi costante l'affermazione per cui nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione (cfr. da Cass., 28/11/1958, n. 3800, a Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n. 4653, e Cass., 30/06/2011, n. 14504).

Nel primo caso, infatti, la statuizione accede alla verifica processuale della fondatezza della posizione sostanziale quale oggettivamente e soggettivamente pretesa; nel secondo caso, solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soccombe rispetto all'azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente che la parte subisce l'azione rimanendo incerta solo l'integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non la fondatezza della posizione sostanziale sottesa. In altre parole, è vero che il processo esecutivo concreta l'accoglimento di una domanda attraverso un provvedimento giurisdizionale, ma è anche vero che rispetto a quella domanda non vi è compiuta ed effettiva dialettica processuale, ma solo soggezione, al netto di eccezioni come l'esercizio del diritto alla "mera" conversione del pignoramento che confermano "a contrario" quanto appena rilevato; e salvi i giudizi di opposizione che innescano una posizione realmente avversativa alla pretesa in parola ma che, non a caso, sono connessi e però distinti giudizi di cognizione.



3.2. La logica conseguenza di quanto appena focalizzato, sottolineata dai medesimi arresti appena menzionati, è che, salvo eccezioni espresse sulla cui "ratio" ci si soffermerà più avanti, la liquidazione delle spese del giudice dell'esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione dell'assegnazione o distribuzione.

Non a caso l'art. 95 c.p.c., parla di "utile" partecipazione alla distribuzione, con ciò esplicitando alcune scelte precettive, che si saldano al diverso regime optato per le esecuzioni in forma specifica:

a) nonostante la rubrica dell'articolo sia generica, come osservato anche dalla dottrina la norma si riferisce unicamente all'esecuzione per espropriazione, discorrendo di "distribuzione";

b) le spese non costituiscono quindi oggetto di un vero e proprio obbligo di rimborso a carico dell'esecutato, ma rappresentano piuttosto il costo obiettivo del processo, configurandosi come onere che viene a gravare sul ricavato: è questo il c.d. principio della tara sul ricavato, tesi sostenuta in dottrina, come segnalano gli studi, già con riferimento al codice di rito civile del 1865, e poi recepita dalla norma in parola di quello vigente;

c) non nasce pertanto alcun credito spendibile al di fuori del processo esecutivo, nè accertato (in senso proprio) dal giudice dell'esecuzione, nè accertabile da altri con deroga non espressa dal legislatore all'altro principio generale per cui le spese del processo sono regolate dal relativo giudice (artt. 91 e 510 c.p.c.) (Cass., n. 3282 del 2003, cit., punto 5.2; la ricostruzione è ribadita in Cass., 21/02/2003, n. 2646, Cass., 18/03/2003, n. 3985, Cass., 16/04/2003, n. 6102, Cass., 25/06/2003, n. 10129).

In questo senso è stato affermato che l'art. 95 c.p.c., "non presuppone un vero e proprio credito per le spese del giudizio, come è implicito nel precedente art. 92, ma più semplicemente la collocazione delle spese" (con il relativo privilegio) "affrontate dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sul ricavato dell'esecuzione" (Cass., 14/11/2002, n. 16040).

Ne consegue che anche nell'ipotesi d'incapienza parziale, quando, cioè, il creditore abbia partecipato "utilmente" solo in parte alla distribuzione, l'ordinanza - nel caso in scrutinio, di assegnazione - che abbia liquidato le complessive spese, per la parte di esse che non sia stata soddisfatta avrà valore, sempre e solamente, ai fini della collocazione in quella procedura coattiva, non costituendo nè "dichiarando" alcun credito spendibile al di fuori di essa, nè in altri giudizi di cognizione nè in altri processi esecutivi (cfr., Cass., 29/05/2003, n. 8634, in cui si scrive che "il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c., di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente soddisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione"; Cass., 30/12/2011, n. 30457, analogamente: "il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c., di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente soddisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione").

In definitiva, il giudice dell'esecuzione espropriativa non può procedere a liquidazione in assenza di ricavato da distribuire o somme assegnare, e in caso diverso procederà a liquidazione solamente ai descritti fini endoesecutivi.

Di ciò si ha ulteriore conferma nell'art. 632 c.p.c., comma 1, premesso dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 12 che esplicitamente, nel solo e differente caso di estinzione del processo esecutivo, autorizza la liquidazione in parola a valere, quindi, nel rapporto tra difensore e parte.

3.3. Alla suddetta conclusione sarebbe possibile sollevare tre obiezioni:



1) norma ostativa alla suddetta esegesi potrebbe essere rinvenuta nell'art. 1196 c.c., secondo cui gli esborsi effettuati per il recupero di un credito inadempito sono a carico del debitore, cioè integrano, a loro volta, un credito, con l'ulteriore corollario che l'insoddisfazione di questo dà luogo all'obbligazione legale corrispondente alla perdita subita dal creditore (art. 1223 c.c.); di quanto appena rilevato potrebbe ritenersi declinata l'art. 494 c.p.c., comma 1, che consente al debitore di evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, con l'incarico di consegnarli al creditore, non soltanto la somma per cui si procede, ma anche l'importo delle spese, ciò che presupporrebbe l'esistenza di un diritto del creditore a ricevere tale importo: diversamente, si potrebbe osservare che si introdurrebbe nell'ordinamento la figura del giustificato arricchimento del debitore per causa ad esso imputabile (l'incapienza);

2) indici contrari alla sopra esposta ricostruzione, potrebbero essere poi gli artt. 611 - non più limitato alle sole spese vive, a seguito della modifica apportata dal D.L. 14 marzo 20005, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - e art. 614 c.p.c., che, nelle esecuzioni in forma specifica, prevedono, per il recupero dei compensi in parola, un decreto di natura monitoria (cfr., sul decreto ex art. 611 c.p.c., Cass., 04/11/2013, n. 24730, Cass., 12/07/2011, n. 15341): tali norme potrebbero, in tesi, essere applicate analogicamente, accordando, come nella fattispecie qui in scrutinio, un separato decreto ingiuntivo, anche in deroga alla competenza funzionale prevista dall'art. 91 c.p.c.;

3) in alternativa, potrebbe ritenersi necessario ammettere che la liquidazione avrebbe valore condannatorio, di titolo esecutivo spendibile in altra esecuzione, "ad instar" delle spese autoliquidate nei precetti, residuando altrimenti un vuoto di tutela costituzionalmente critico, posta la pacifica riferibilità dell'art. 24 Cost. alla fase esecutiva di realizzazione del diritto.

3.4. Tali argomenti non appaiono concludenti.

Quanto al primo di essi, prova troppo se non piuttosto il contrario: la norma del codice sostanziale stabilisce il "fisiologico" regime di equilibrio del rapporto di obbligazione, mentre la norma processuale, che altrimenti non avrebbe effettiva portata precettiva, non mira ad assegnare un privilegio nella collocazione sul ricavato, regolato invece dagli artt. 2755 e 2770 c.c., ma proprio a limitare, nell'ipotesi "patologica" materializzata con l'esecuzione forzata, la possibilità che nascano crediti fuori del perimetro delineato, per le ragionevoli finalità di cui sotto si sta per dire, che escludono, logicamente, l'irrazionale finalità o risultato di creare un (in)giustificato arricchimento in danno del creditore.

Affermare che l'art. 95 c.p.c., suppone un ricavato sufficiente significa proprio privare il precetto in esso contenuto di significato, come dimostrato dal fatto che non vi sarebbe stato alcun bisogno di questa previsione se fosse sotteso un simile presupposto, per questa via reso meramente descrittivo ossia ovvio, e se relativamente a esso fosse bastato operasse l'art. 1196 c.c.. Quanto al secondo argomento, per certi versi analogamente, proprio la presenza di norme speciali quali quelle menzionate, conferma che la disposizione di cui all'art. 95 c.p.c. costituisce una scelta esplicita differente (Cass., n. 8634, del 2003, cit., pag. 6, primo capoverso), che salda le disposizioni del codice di rito tra loro e a quelle sostanziali.

Questo è ben spiegabile osservando che, nel caso degli artt. 611 e 614 c.p.c., si ha riguardo, come noto, alle esecuzioni in forma specifica, sicchè non sussiste un problema di "utile" collocazione nella distribuzione sul ricavato, posto che si procede "direttamente" alla realizzazione, sia pure coattiva, del diritto indicato nel titolo, e non alla sua soddisfazione, nella misura più prossima che si riveli possibile, a mezzo dell'indiretta" costituzione di una provvista per via dell'aggressione del patrimonio dell'esecutato.

Ciò non vuol dire, naturalmente, che le esecuzioni in forma specifica non possano rivelarsi "negative", ossia possano non realizzare il diritto per cui si procede, ma implica, per quanto qui rileva, che non sussiste, nella misura tale da giustificare bilanciamenti tra i vari diritti coinvolti, il rischio che l'attività processuale sia svolta inutilmente rispetto al fine suo proprio, introducendo esecuzioni che determinano solo spese ovvero che le



determinano in misura maggiore di quanto è ragionevole che sia sostenuto (cfr. Cass., n. 3282 del 2003, cit., punto 5.2.4., ultimo capoverso).

In questa chiave si delinea un principio di autoresponsabilità del creditore procedente, e per esso del suo difensore, che integra una ricaduta, normativamente conformata per le peculiarità di questa sua applicazione, del generalissimo principio di irripetibilità delle spese eccessive o superflue di cui all'art. 92 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass., n. 3282 del 2003, cit., stesso punto).

L'eccessività o superfluità delle spese è da intendersi, nella delineata cornice, in senso oggettivo e in relazione alla finalità del processo esecutivo, che, secondo questo bilanciamento, le cui ragioni si stanno ulteriormente per scandagliare, deve mirare a estinguere debiti esistenti e non rischiare di ovvero prestarsi ad aggravarne il peso oltre la ragionevolezza.

Dunque, la "ratio" legislativa focalizzata - venendo quindi all'ultimo corno delle possibili obiezioni - non costituisce altro se non la declinazione del principio del bilanciamento delle posizioni coinvolte: diritto all'assistenza difensiva; diritto al relativo compenso; necessità di contenere il rischio di locupletazioni derivanti dagli ipotizzabili abusi dello strumento processuale esecutivo, la cui risoluzione si è scelto di non affidare al singolo caso, evitando, in questo caso con opzione legislativa esplicita, che l'inevitabile e significativo rischio inerente alle oscillazioni della discrezionalità giudiziale conseguente, si traducesse, non infrequentemente, in irragionevoli differenziazioni nel trattamento, suscettibili di proliferare ulteriore contenzioso; diritti dei successivi creditori a non veder compressa irragionevolmente la garanzia generale di cui all'art. 2740 c.c..

In altri termini, il legislatore si è trovato di fronte alla tipica situazione che implica una scelta tra due o più possibilità, in cui la perdita di valore di una costituisce aumento di valore in un'altra. La scelta rientra, in questo senso, nella discrezionalità legislativa, in cui il ricostruito punto di caduta non può definirsi oltrepassare la soglia della ragionevolezza costituzionale, come desumibile dalle controindicazioni sottese all'alternativa.

Del resto, il diritto di difesa del creditore va bilanciato con quello del debitore tanto più in quanto a questi è già, sia pure legittimamente, imposta una posizione iniziale di soggezione processuale dovuta all'esistenza del titolo, ferma ovviamente la responsabilità ulteriore per condotte illecite di natura ostruzionistica.

L'insussistenza di un'indebita compressione del diritto di accesso alla giustizia rende ragione della conclusione per cui si rientra pienamente nel bilanciamento cui anche tale diritto risulta sottoposto nel quadro della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, a mezzo del principio del margine di apprezzamento degli Stati nazionali nella sua regolazione (cfr., ad esempio, Corte EDU, 15/12/2016, Trevisanato, Requete n. 32610/07).

Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

4. Ne deriva come anticipato, che, in forza dell'accoglimento assorbente del primo motivo, la controversia può essere decisa nel merito, non necessitando di altri accertamenti fattuali, revocandosi il provvedimento monitorio opposto.

5. Spese secondo soccombenza, con la precisazione che il recupero del costo del contributo unificato rientra negli accessori alle stesse.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 780 del 2015 del giudice di Pace di Salerno. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate per il primo grado in 600,00 Euro, per il secondo grado in 600,00 Euro, e per il giudizio di legittimità in 1.100,00 Euro, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori dovuti.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018